



COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 105
DEL 25.11.2014

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO : LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO A VODAFONE OMNITEL N.V. DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA CAMERI NEL COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE – RINEGOZIAZIONE CANONE.

L'anno *duemilaquattordici*, addì *venticinque* mese di *novembre* alle ore *11,45*, nella sede Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, sono stati convocati per oggi a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano i Signori:

			Presenti	Assenti
1	DELCONTI Giovanni	Sindaco	X	
2	MINGOZZI Federica	Assessore – Vicesindaco	-	X
3	LUONGO Pierpaolo	Assessore	X	
4	PIAZZA Walter	Assessore	X	
5	GAVINELLI Roberta	Assessore esterno	-	X
		Totali	3	2

Assiste all'adunanza il *Segretario Comunale Dott.ssa GIUNTINI Francesca* che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Giovanni DELCONTI, nella sua qualità di Sindaco, assume la *Presidenza* e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

N. 105 IN DATA 25.11.2014

OGGETTO: LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO A VODAFONE OMNITEL N.V. DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE SITO IN VIA CAMERI NEL COMUNE DI BELLINZAGO NOVARESE – RINEGOZIAZIONE CANONE.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la propria deliberazione n.149 del 01.12.2009 con la quale si concedeva in locazione alla VODAFONE OMNITEL N.V. una porzione di terreno per una superficie di mq. 50 circa situato nei pressi del campo sportivo di via Cameri per la realizzazione di una stazione radio base per la telefonia mobile al canone annuo iniziale di € 11.500,00 rinegoziato con deliberazione G.C. n.95 in data 23.10.2012 ad €.11.000,00;

VISTA la nota di VODAFONE OMNITEL N.V. con la quale informa

- che al fine di perseguire iniziative atte a promuovere la co-ubicazione degli impianti imposte al settore delle telecomunicazioni, ha stipulato accordi di condivisione con altri operatori del settore;
- che con l'obiettivo di rendere più efficiente la rete è in atto una valutazione degli impianti esistenti sulla base di diversi fattori quali la localizzazione, la funzionalità i costi di locazione e il confronto rispetto al mercato;
- che da tale valutazione il contratto di locazione in essere con il Comune di Bellinzago risulta avere un valore molto alto rispetto a quanto è corrisposto dal mercato immobiliare;

Preso atto in particolare che nell'informare dell'intenzione di valutare l'interruzione anticipata del rapporto contrattuale relativo all'impianto in oggetto, VODAFONE OMNITEL N.V. ha chiesto in alternativa la rinegoziazione dello stesso al fine di ottenere una riduzione del canone di almeno il 50% - quindi fino a € 5.524,75 precisando che, nel caso di mancata novazione, si riservava di esercitare la facoltà di recesso dal contratto medesimo nelle forme e nei modi dallo stesso previsti;

Visto il D.Lgs.vo n.259/2003 che, nel disciplinare il settore delle telecomunicazioni, riconosce agli impianti di reti di comunicazioni elettroniche e alle opere accessorie la pubblica utilità (art.90) in forza della quale possono essere imposte servitù su proprietà altrui (art.92);

Dato atto che in seguito alla corrispondenza intercorsa tra gli incaricati di Vodafone e l'Amministrazione comunale è stata formulata una nuova proposta di rinegoziazione, nei termini che seguono:

- canone annuo di locazione di € 6.666,66 (con una riduzione del 40%) di cui n.6 annualità anticipate per un totale di € 40.000,00;

Ritenuto opportuno aderire alla rinegoziazione contrattuale nei termini essenziali sopradescritti in considerazioni delle valide motivazioni addotte alla richiesta e dell'opportunità di mantenere sul territorio un impianto di telefonia mobile che garantisce il servizio pubblico di comunicazioni, nonché un'entrata comunque significativa per gli equilibri di bilancio e il rispetto del patto di stabilità;

Evidenziato che Vodafone, in alternativa all'accordo, in forza della normativa prima richiamata, avrebbe potuto delocalizzare l'impianto o attivare le procedure di imposizione della servitù coattiva;

Ritenuto, quindi, demandare al Responsabile dell'Area tecnica gli atti conseguenti e necessari alla definizione del rapporto contrattuali con Vodafone, secondo lo schema allegato;

VISTI gli artt. 42, 48, 107 del D. Lgs. 267/2000, e riconosciuta la propria competenza in merito all'oggetto in quanto atto discrezionale non rientrante nelle competenze dei responsabili dei servizi;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 sono stati formalmente acquisiti agli atti le attestazioni in ordine alla regolarità contabile e tecnica del presente atto, rese rispettivamente dal responsabile dell'area finanziaria, dal responsabile dell'Area tecnica;

CON VOTI unanimi favorevoli resi in forma palese dagli Assessori presenti

D E L I B E R A

- 1) DI APPROVARE il nuovo schema di contratto con VODAFONE OMNITEL N.V. per la locazione della porzione di terreno per una superficie di mq.50 censita al CT di Novara al Fg.43 Mapp.n.381 meglio individuata nella planimetria allegata, per il canone annuo di € 6.666,66 per il mantenimento della stazione di telefonia mobile, allegato al presente atto sotto la lett."A".
- 2) DI DEMANDARE al responsabile del servizio tecnico tutti gli adempimenti conseguenti ivi compresa la sottoscrizione del contratto.
- 3) DI DICHIARARE, con successiva votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/00 – T.U.E.L.

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE

F.to DELCONTI Dott. Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Francesca GIUNTINI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO CONSILIARI

Si certifica che, copia del presente verbale, viene pubblicata il **10.01.2015** all'Albo Pretorio On-Line ai sensi dell'art.124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi e contemporaneamente ne viene data comunicazione ai Capi Gruppo Consiliari ai sensi dell'art.125 del medesimo D. Lgs.

Dalla residenza municipale, **10.01.2015**

IL MESSO COMUNALE

E.to Gabriella LABBATE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Francesca GIUNTINI

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Bellinzago Novarese.
Responsabile Procedimento: Margherita Barbero (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è
destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line.